



# COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA L'AQUILA

## AVVISO PUBBLICO

### DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO DI ACCESSO AL CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI AD USO ABITATIVO - ANNUALITA' 2021 – (CONTRATTI DI LOCAZIONE REGISTRATI ENTRO IL 2020 E CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2020)

#### VISTI:

- l'art.11 della L.431/98 e s.m.i. – che istituisce un Fondo Nazionale per il Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999 che fissa i requisiti per l'accesso ai contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione in favore dei conduttori di immobili ad uso abitativo;
- il Decreto 19/07/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che attribuisce alla Regione Abruzzo le risorse del Fondo Nazionale per il Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – annualità 2020 – da ripartire ai Comuni;
- la nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. n. RA/407042 del 19/10/2021 con la quale tutti i Comuni della Regione Abruzzo sono invitati ad emanare apposito avviso pubblico per la definizione della graduatoria dei soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione in favore dei conduttori di immobili ad uso abitativo - annualità 2021 – (Contratti di locazione registrati entro il 2020 e canoni di locazione relativi all'anno 2020);
- la nota della Giunta Regionale Abruzzo prot. n.RA/407042 del 19/10/2021 con la quale la Regione fornisce indicazioni e precisazioni sull'Avviso pubblico in oggetto.

#### STABILITO:

Che in attuazione del predetto decreto del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999 il Comune di Civitella Alfedena deve emanare apposito avviso pubblico al fine della individuazione di detti soggetti;

Che all'esito delle procedure conseguenti all'avviso di odierna emanazione, l'Ente, sulla base delle istanze pervenute mirate ad ottenere l'erogazione del contributo di locazione, trarrà gli elementi obiettivi per definire l'ammissione del beneficio in questione.

**REQUISITI PER L'ACCESSO AL BANDO** I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex art.46 e 47 D.P.R. n.445/2000 nei termini e con le modalità ivi prescritte. Possono partecipare tutti i cittadini che, dalla data di pubblicazione alla data di scadenza del bando sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere cittadinanza Italiana oppure avere cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D.Lgs 06/02/2007, n.30) oppure avere cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea,

purché in possesso di titolo di soggiorno valido nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;

b) avere residenza anagrafica nel comune di Civitella Alfedena in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;

c) essere titolare di un contratto di locazione, stipulato per abitazione principale e non avente natura transitoria (per contratto avente natura transitoria si intende il contratto stipulato per soddisfare esigenze abitative del tutto temporanee e contingenti, ad es. locazione ad uso foresteria, per motivi di studio o di lavoro, abitazione secondaria per periodo limitato, ecc., e, in ogni caso, il contratto stipulato per locazione di durata inferiore ad un anno) esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio corrispondente alla propria residenza anagrafica, situato nel Comune di Civitella Alfedena, regolarmente registrato entro l'anno 2019 ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro (presso Agenzia delle Entrate). Per intervenuta separazione legale, la domanda potrà essere presentata dal coniuge con diritto all'abitazione coniugale;

d) il contratto di locazione deve essere relativo ad alloggio di proprietà pubblica o privata, CON ESCLUSIONE di alloggi ERP già assoggettati alla disciplina del canone sociale ai sensi della L.R.96/96 e s.m.i. o di un alloggio inserito nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville), A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), come indicato dall'art.1, comma 2, .431/98;

e) NON essere titolare, né il richiedente né un componente del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. È adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'articolo 23 della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge n. 392 del 1978 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le suddette modalità);

f) NON essere titolare, né il richiedente né un componente del proprio nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente e in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo, compresi i contributi inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità;

g) NON essere beneficiario di reddito di cittadinanza;

h) NON usufruire delle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

i) NON avere un reddito mobiliare ISEE superiore a 25mila euro

g) avere reddito imponibile, relativo all'intero nucleo familiare (ultima dichiarazione), per la collocazione nelle seguenti fasce:

FASCIA A – reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ultima dichiarazione) rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2021 (€13.192,92) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14%;

FASCIA B – reddito annuo convenzionale complessivo non superiore a €15.853,63. Il reddito convenzionale (€15.853,63) è utile solo ai fini di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento al reddito imponibile che non deve essere superiore a 18.000,00 euro e rispetto al quale il canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a euro 2.325,00.

Inoltre, se in presenza di un solo reddito da lavoro dipendente, da pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 articolo 2 del DM 7 giugno 1999, l'ISEE viene ridotto automaticamente del 25% e comunque non superiore euro 15.853,63. Le due condizioni non sono cumulabili.

Nel caso di reddito zero o inferiore al canone di locazione, sarà richiesta una certificazione dei servizi sociali attestante l'assistenza economica da parte delle strutture del Comune o, in alternativa, autocertificazione circa la fonte del sostentamento (con l'indicazione del soggetto che fornisce il sostentamento e il documento di identità dello stesso).

Inoltre, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 12.08.2020 ad oggetto "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto ulteriori disponibilità anno 2020 (Gazzetta Ufficiale – serie generale del 6.10.2020 n. 247):

- comma 4 dell'art. 1: è stato ampliato l'accesso ai contributi ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 35.000,00 e che si trovino in condizioni di precarietà determinata dall'emergenza COVID-19, che abbia comportato una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori. Tale condizione deve essere necessariamente certificata con apposita dichiarazione resa nelle forme di legge;

- comma 5 dell'art. 1: il contributo non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del cd. Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO**

Il canone di affitto di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato o depositato per la registrazione entro il 2020, in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro, al netto degli oneri accessori. Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di affitto dell'immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio. In caso di residenza di più nuclei familiari in uno stesso alloggio, il contributo viene calcolato dividendo il canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

**NUCLEO FAMILIARE** Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello formato dai soggetti componenti la medesima famiglia anagrafica (DPCM 05.12.2013, N.159).

**SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE** La situazione economica e patrimoniale sarà verificata relativamente a tutti i componenti del nucleo familiare come individuato nel precedente punto. I redditi da prendere in considerazione sono quelli riferiti all'anno 2019, mentre per i canoni di locazione occorre fare riferimento a quelli pagati nell'anno 2020.

#### **INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI A)- ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE:**

Il servizio Affari Generali del Comune di Civitella Alfedena, procede all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la regolarità.

#### **AVVERTENZE E MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE**

A partire dalla data di pubblicazione alla data di scadenza del bando, i soggetti in possesso dei requisiti di accesso possono presentare domanda di partecipazione, come di seguito specificato:

- le domande devono essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli forniti dall'Ufficio Affari Sociali del Comune di Civitella Alfedena che potranno essere scaricati direttamente sul sito: [www.comune.civitellaalfedena.aq.it](http://www.comune.civitellaalfedena.aq.it);

- contenute in busta chiusa sulla quale sarà apposta la seguente dicitura: "DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI AD USO ABITATIVO- ANNUALITA' 2021" e indicato il nominativo ed il recapito del richiedente;

Le istanze, debitamente firmate, devono essere:

- consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune;
- spedite tramite raccomandata postale A/R;
- trasmesse all'indirizzo PEC [comune.civitellaalfedena@pec.it](mailto:comune.civitellaalfedena@pec.it)

Il tutto esclusivamente con il seguente oggetto: "Fondo Nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione" onde evitare possibili esclusioni.

Le stesse dovranno pervenire **entro e non oltre le ore** 13,00 **del** 30/12/2021

Per le domande recapitate a mano farà fede la data apposta dall'Ufficio Protocollo dell'Ente, mentre per quelle recapitate a mezzo raccomandata A/R farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

La firma sulla domanda non è soggetta ad autentica.

NORMA FINALE Per quanto non espressamente indicato nella presente, si fa riferimento alla Legge 431/98 e al decreto del Ministro LL.PP. Del 07/06/1999.

Civitella Alfedena, li 26/11/2021



Il Responsabile Affari Generali

Rag. Mauro Sterpetti